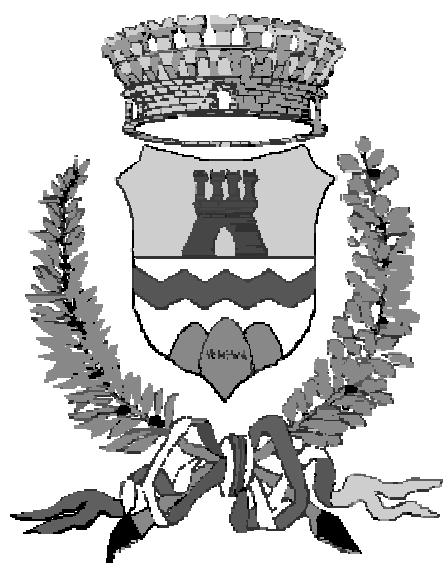




CITTA' DI OMEGNA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO

PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con DCC n. 47 del 29/06/2001
Modificato con DCC n. 6 del 24/02/2014

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani

TITOLO II

NORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Art. 3 – Individuazione aree di raccolta

CAPO I – MODALITA' DELLA RACCOLTA

Art. 4 – Periodo transitorio

Art. 5 – Raccolta dei rifiuti

Art. 6 – Tipologia di utenza e dotazione dei contenitori

Art. 7 – Modalità di conferimento e raccolta

Art. 8 – Frequenza della raccolta

Art. 9 – Pulizia e disinfezione dei contenitori

CAPO II – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI URBANI

Art. 10 – Rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali

Art. 11 – Rifiuti urbani ingombranti

Art. 12 – Imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze non domestiche commerciali

Art. 13 – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 14 – Raccolta differenziata della frazione verde

CAPO III – ATTIVITA' DIVERSE

Art. 15 – Attività vietate

Art. 16 – Attività varie

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI GIACENTI SU AREE DEMANIALI, PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 17 – Raccolta, spezzamento e trattamento

Art. 18 – Cestini stradali

Art. 19 – Pulizia delle aree private

Art. 20 – Pulizia di terreni non edificati

Art. 21 – Aree occupate da esercizi pubblici

Art. 22 – Carico e scarico merci e materiali

Art. 23 – Espurgo dei pozzetti stradali

Art. 24 – Asporto degli scarichi abusivi

Art. 25 – Disposizioni diverse

Art. 26 – Altri servizi di pulizia

Art. 27 – Sgombero della neve

TITOLO IV

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 28 – Rifiuti cimiteriali

Art. 29 – Cadaveri animali

Art. 30 – Rifiuti inerti

TITOLO V

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 31 - Automezzi

Art. 32 – Stazioni di trasferimento

TITOLO VI

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI –

Art. 33 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 34 – Entrata in vigore

Art. 35 – Sanzioni

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del Dlgs 152/06 e s.m.i. nonché ai sensi della normativa regionale di settore, è finalizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti e disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.
2. Le prescrizioni si applicano:
 - a. Al modo di conferire i rifiuti con il sistema "porta a porta" o tramite "Area attrezzata";
 - b. Alla raccolta differenziata delle parti riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - c. Alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
 - d. Alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
 - e. Alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - f. Alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, quali oli minerali, farmaci, batterie per automobile, pile esauste, materiali individuati come RAEE (frigoriferi, elettrodomestici, ecc.), ecc.;
 - g. Alla raccolta dei rifiuti assimilati;
 - h. Allo spazzamento ed al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
 - i. Alla raccolta rifiuti e pulizia del verde pubblico;
 - j. Alla raccolta dei rifiuti cimiteriali;
 - k. Al recupero e smaltimento di specifiche tipologie di rifiuto.
3. Per la definizione tecnica dei termini utilizzati nel presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal Dlgs 152/06 e s.m.i.

Art. 2 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani

1. Le modalità di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento sono disciplinate in base ai criteri stabiliti dall'art. 195, comma 2, lettera e del Dlgs 152/06, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005 e dal DPR 27 aprile 1999 n. 158 come da allegato A al presente regolamento.

2. Il Comune e gli altri enti espressamente individuati dalla normativa, anche su segnalazione del gestore del servizio o del personale ad esso appartenente, sono preposti al controllo del rispetto delle norme per l'assimilazione dei rifiuti.

TITOLO II

NORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Art. 3 – Individuazione aree di raccolta

Per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e di raccolta differenziata, tutto il territorio del Comune di Omegna è stato suddiviso in due zone distinte, che si differenziano per la tipologia del servizio prestato, ma non per la sua qualità e frequenza:

a) Zona A

La zona A di raccolta, interessata da una popolazione residente di circa 12500 abitanti, corrisponde geograficamente al nucleo centrale del territorio comunale ed é costituita prevalentemente dal centro storico di Omegna, Crusinallo, Cireggio, Bagnella e Verta Brughiere oltre che da varie zone limitrofe caratterizzate dalla presenza di case monofamiliari e/o bifamiliari.

b) Zona B

La Zona B é interessata da una popolazione residente pari a circa 3.000 abitanti che vivono nei centri delle frazioni e località di **Agrano, Borca, San Fermo, Gattugno, Sasso, Ponte Bria, Canova e Selviana** ed in case singole, bifamiliari e trifamiliari.

CAPO I

MODALITÀ' DELLA RACCOLTA

Art. 4 – Periodo transitorio

Sino a quando il Comune non potrà disporre ed applicare sperimentate e realistiche tecniche di pesatura dei rifiuti indifferenziati apportati dal singolo utente, il servizio di raccolta di tali rifiuti è organizzato secondo le norme di questo Capo.

Art. 5 - Raccolta dei rifiuti

Il servizio di raccolta rifiuti è svolto tenendo conto delle effettive necessità della cittadinanza; in particolare:

- ◆ la raccolta è svolta su tutto il territorio comunale di cui alle zone A e B di cui all'art. 3;
- ◆ la raccolta dei rifiuti solidi urbani da avviare a smaltimento avviene con frequenza **settimanale/bisettimanale**;
- ◆ al fine di minimizzare gli impatti ambientali sul tessuto urbano, le raccolte delle varie frazioni del rifiuto urbano sono effettuate mediante il prelievo manuale domiciliare o tramite svuotamento di contenitori dati in dotazione dal gestore;
- ◆ le frazioni di rifiuto urbano non recuperabili sono conferite presso il centro RD di Mergozzo e successivamente smaltite presso centro autorizzato.

Art. 6 - Tipologie di utenza e dotazione di contenitori

UTENZE DOMESTICHE MONOFAMILIARI E PLURIFAMILIARI:

Appartengono a questa categoria le utenze domestiche di abitazioni singole o plurifamiliari.

Alle **utenze domestiche monofamiliari** sono forniti appositi contenitori (dotati di targhetta di identificazione), distinti per tipo di rifiuto, che vengono svuotati o ritirati presso ogni domicilio. In particolare:

- **NERO** (fraz. rifiuti urbani non recuperabili): in sacchi neri, ben chiusi, a perdere acquistati dall'utenza;
- **UMIDO** (fraz. organica): in apposite pattumiere con coperchio marrone fornite dal comune (le pattumiere hanno un sistema di chiusura antirovesciamento);
- **CARTA E CARTONE**: in apposite pattumiere con coperchio bianco fornite dal gestore del servizio;
- **VETRO**: in apposite pattumiere con coperchio verde fornite dal gestore del servizio e nelle apposite campane stradali;
- **PLASTICA MULTIMATERIALE** (anche oggetti in alluminio e banda stagnata): in appositi sacchi rossi a perdere forniti dal gestore del servizio;
- **VERDE** (scarti da manutenzione domestica dei giardini): in sacchi a perdere acquistati dall'utenza da lasciare rigorosamente aperti con le modalità di cui all'art. 14;

- **INDUMENTI SMESSI E PELLETTIERE USATE:** in appositi contenitori stradali dedicati.

Alle **utenze domestiche plurifamiliari** vengono dati in dotazione appositi contenitori, distinti a seconda del tipo di rifiuto, di dimensioni adatte a contenere i rifiuti di circa 6 utenze. Ad ogni utente viene inoltre fornita una piccola pattumiera con coperchio marrone per conferire l'organico nel contenitore condominiale. Il cittadino ha l'obbligo di raccogliere separatamente i diversi materiali e posizionarli nell'apposito contenitore prima del giorno di raccolta. Il contenitore multifamiliare per la frazione "nero" è a disposizione solo delle grosse utenze, cioè stabili con almeno 20 famiglie, gli altri depositano questa frazione di rifiuto in sacchi ben chiusi vicino ai contenitori, nel giorno prestabilito per la raccolta.

UTENZE NON DOMESTICHE

Appartengono a questa categoria le attività commerciali, artigianali di piccola dimensione, industriali, limitatamente a spazi non produttivi quali uffici e servizi, alle quali vengono dati in dotazione i medesimi contenitori previsti per le utenze domestiche monofamiliari.

Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione del Consorzio e del Comune, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per tali utenze, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente regolamento nell'apposito allegato.

UTENZE PARTICOLARI

Appartengono a questa tipologia di utenze alberghi, ristoranti, mense, bar e assimilabili a cui vengono forniti in dotazione contenitori di grossa capacità per la frazione "umida" del rifiuto e contenitori di media dimensione per le altre frazioni di rifiuto, escluso il nero.

UTENZE SENSIBILI

Appartengono a questa tipologia di utenze ospedale, casa di riposo, supermercati, cimiteri e assimilabili a cui vengono forniti in dotazione contenitori di grossa capacità per le diverse frazioni compreso il nero.

Per ogni tipologia di utenza la richiesta di variazione, sostituzione o nuova dotazione di contenitori da parte degli utenti deve essere presentata all'Ufficio Ambiente del Comune.

Art. 7 – Modalità di conferimento e raccolta

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, recintate e/o non soggette ad uso pubblico, su una superficie piana e pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Per gli **edifici esistenti con più di sei unità abitative e per le utenze non domestiche** deve essere privilegiato il posizionamento dei contenitori su aree private interne al fabbricato, se queste sono presenti; ovvero in caso di accertata impossibilità potrà essere ammesso il posizionamento su aree pertinenziali private ed in tal caso dovrà essere realizzato, a carico della proprietà, apposito mascheramento dei contenitori adeguatamente inserito nel contesto edilizio urbano e connotato da caratteristiche di decoro e durevolezza. Nel caso l'area sia sottoposta a vincolo paesaggistico il progetto di mascheramento dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio.

Nei casi in cui venga accertata da parte degli uffici competenti l'effettiva mancanza di spazi su aree pertinenziali private di dimensione adeguata all'utenza e accessibili da parte degli operatori della raccolta, sui quali collocare i contenitori, potrà essere rilasciata dal Comune specifica autorizzazione onerosa all'occupazione del suolo pubblico, riservando l'utilizzo di tali contenitori esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. In tal caso:

- 2.1. I cassonetti devono essere posizionati preferibilmente a ridosso di muri perimetrali della proprietà richiedente, su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate da segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il mascheramento dovrà essere conforme a quello utilizzato per le aree private esterne;

2.2.1 cassonetti per la raccolta domiciliare posizionati su suolo pubblico, o soggetto ad uso pubblico sono dotati di meccanismi di chiusura atti a consentirne l'uso solo alle utenze aventi diritto.

3. Per le **nuove costruzioni e per le ristrutturazioni urbanistiche di edifici con più di sei unità abitative e utenze non domestiche**, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno dell'edificio ovvero nelle pertinenze delle suddette costruzioni così come previsto al comma 2 del presente articolo. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio.
4. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al pubblico o ad altre aree private.
5. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/06 e s.m.i., è comodatario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada, nel giorno prestabilito, finalizzata alla raccolta che inizia alle ore 6.00.

Art. 8 – Frequenza della raccolta

La raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuti avrà luogo per n. 6 giorni a settimana, fatte salve eventuali modifiche in occasione delle festività che saranno comunicate all'inizio dell'anno solare:

Il contenitore, così come il rifiuto, è di proprietà dell'utente che deve posizionarlo, nel giorno prestabilito, a piano strada a partire dalle ore 20.00 del giorno precedente a quello di raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno stesso di passaggio.

Le utenze del CENTRO STORICO di Omegna (Via Alberganti, Piazza XXIV Aprile, Via Cavallotti, Via Carrobbio, Piazza Salera, Via Mazzini da Via De Amicis, Via Manfredi, Via Zanoia, Piazza Mameli, Via Garibaldi, Largo Cobiauchi, Via Salati, L.L.Buozzi) esporranno i propri rifiuti esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9.30 di ciascun giorno di raccolta.

Utenze domestiche:

lunedì	nero;
Martedì	plastica
Mercoledì	organico/verde
Giovedì	vetro
Venerdì	carta
Sabato	organico

Utenze non domestiche

stessa frequenza delle utenze domestiche (per imballaggi vedasi successivo art. 12).

Utenze particolari:

stessa frequenza delle utenze domestiche con aggiunta, durante il periodo estivo (da maggio ad agosto), di raccolta suppletiva dell'organico il lunedì.

Utenze sensibili:

stessa frequenza delle utenze domestiche con passaggio suppletivo dell'indifferenziato al giovedì.

Dopo l'avvenuto svuotamento da parte del soggetto incaricato, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree ad essi dedicate entro il termine della giornata in cui è avvenuto lo svuotamento.

Gli utenti sono tenuti a comunicare al comune lo smarrimento dei contenitori od il loro danneggiamento, ove gli stessi siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a suo carico.

Art. 9 – Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. L'utente è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori ad esso consegnati;
2. Il servizio provvede al lavaggio, alla disinfezione ed alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori di utenze plurifamiliari, particolari e sensibili con la seguente frequenza:

Cassonetti FORSU	6 interventi/anno
Cassonetti SECCO	2 “

Cassonetti VETRO	3	“
Cassonetti PLASTICA	2	“
Cassonetti CARTA	1	“

3. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

CAPO II

PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI URBANI

Art. 10 - Rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali

1. E' istituito un servizio particolare di raccolta rifiuti (lumini, ceri, etc) e di raccolta differenziata a matrice organica (fiori, etc) presso i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Omegna.
2. Il servizio di raccolta rifiuti e di raccolta differenziata presso i cimiteri è espletato attraverso il posizionamento di un numero sufficiente di **contenitori**. In tali contenitori i cittadini potranno conferire, in modo differenziato, i rifiuti urbani di risulta (lumini, ceri, ecc.) ed i rifiuti lignocellulosici (fiori, piante, ornamenti vegetali, ecc.).
3. La frequenza della raccolta è la stessa prevista per le utenze monofamiliari.

Art. 11 - Rifiuti urbani ingombranti

1. Gli utenti residenti nel Comune di Omegna conferiscono i propri rifiuti ingombranti gratuitamente presso l'area attrezzata, custodita dal personale del CON.SER.VCO e attualmente sita in località Monte Zuoli, secondo le modalità e gli orari stabiliti con apposito disciplinare approvato dal competente organo comunale.
2. Inoltre:
 - 2.1. i residenti nella Zona B possono usufruire del servizio di raccolta porta a porta previa prenotazione telefonica al n. 0323/518731. Il ritiro è gratuito per quantitativi fino a 2 m³ di materiale e limitatamente ad un intervento mensile.

2.2. gli invalidi, gli anziani soli e le persone segnalate dai servizi sociali possono prenotare il ritiro gratuito a domicilio al n. 0323 – 868485;

2.3. Tutti possono prenotare il ritiro a domicilio, a pagamento, telefonando al n. 0323 – 518729.

Art. 12 - Imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze non domestiche commerciali

1. Il gestore provvede alla raccolta imballaggi domiciliare presso quelle utenze non domestiche commerciali che hanno una grossa produzione e sono inserite in apposito elenco.
2. gli imballaggi devono essere esenti da altri rifiuti ed i cartoni devono essere ridotti di dimensioni, vanno posizionati per tempo, il giro di raccolta comincerà dalle ore 7.00, in un punto facilmente accessibile, all'esterno dell'utenza.
3. Frequenza della raccolta:
 - 3.1. dal Martedì al Venerdì ritiro imballaggi in cartone suddiviso per quattro zone di raccolta concordate con il gestore del servizio.
 - 3.2. al mercoledì imballaggi in legno

Art. 13 - Rifiuti urbani pericolosi

1. **Farmaci:** il gestore del servizio provvede alla distribuzione di idonei contenitori per la raccolta presso le farmacie e gli ambulatori medici. L'utente può conferire il rifiuto in qualsiasi momento negli orari di apertura. Gli stessi contenitori sono svuotati dal gestore con frequenza mensile.
2. **Pile:** il gestore del servizio provvede alla distribuzione presso scuole, rivenditori ed utenze commerciali di appositi contenitori per la raccolta che sono svuotati con frequenza mensile.
3. **Accumulatori al Pb esausti:** l'utente deve conferire questi rifiuti, esclusivamente derivanti da operazioni "fai da te" attinenti a manutenzione di autoveicoli di uso privato,

presso l'area attrezzata di Monte Zuoli secondo le modalità e gli orari stabiliti con apposito disciplinare.

4. **Oli esausti minerali o vegetali:** le modalità di raccolta sono le stesse che per i rifiuti del punto precedente. Gli oli minerali esausti possono anche essere conferiti gratuitamente presso i distributori di carburante. Per lo smaltimento di oli vegetali in caso di organizzazione di feste e sagre occorre accordarsi preventivamente con il gestore del servizio che fornirà specifici contenitori all'uopo dedicati.
5. **Vernici** stesse modalità di raccolta dei punti precedenti fino ai quantitativi stabiliti da apposito disciplinare.

Art. 14 – Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene raccolta separatamente mediante raccolta porta a porta il mercoledì, max. 3 sacchi da 240/l a settimana per nucleo abitativo e/o con conferimento presso l'area attrezzata di Monte Zuoli in quantità pari a quella del porta a porta. Da aprile a settembre possono avere accesso all'area quantitativi superiori a n. 3 sacchi fino a max di 10 (o quantitativo assimilabile al contenuto di 10 sacchi)..
2. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi ed arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde anche se svolte su superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa. E' vietato lo smaltimento di piante la cui potatura abbia un volume e/o peso tale da richiedere modalità speciali di conferimento e trasporto.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei di natura non vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. L'accensione di fuochi allo scopo di eliminare residui vegetali derivanti da attività agro-silvo-pastorali, è demandata ai disposti della LR n. 32/82 e della LR n. 16/94.

CAPO III
ATTIVITA' DIVERSE

Art. 15 – Attività vietate

1. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul o nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, vale a dire categorie diverse di rifiuti pericolosi; chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla separazione con le modalità di cui all'art. 177 comma 4 del Dlgs 152/06 e s.m.i.
3. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti i rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati, i rifiuti speciali non assimilati e quelli pericolosi.
4. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso d'esaurimento della capacità d'accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino al successivo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non sia eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi 15 giorni.
5. E' vietato danneggiare i contenitori ed asportarli dal luogo ove sono depositati per la raccolta.

Art. 16 – Attività varie

1. DEPOSITO TEMPORANEO NEI LUOGHI DI PRODUZIONE

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nell'art.183, c. 1, lett. bb), del D.L.vo 152/06. e negli eventuali procedimenti autorizzativi relativi allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali:

- a) i rifiuti non pericolosi ed assimilati agli urbani dovranno essere depositati in maniera ordinata all'interno di apposite aree che impediscano l'accesso a persone esterne alla Ditta e che ne evitino la dispersione, la percolazione su terreno o quant'altro possa danneggiare l'ambiente circostante;

- b) i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

2. AREE MERCATALI:

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e d'uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori, distribuiti dal gestore del servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità previste dal servizio stesso.

3. FESTE, SAGRE, MANIFESTAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI, CIRCHI E LUNA PARK

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale ed istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti, stipulando apposito accordo con il gestore del servizio, che fornirà loro i contenitori adatti, alla pulizia delle stesse secondo le modalità previste dalla raccolta differenziata.
2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia di tali aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni possono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse.

4 VOLANTINAGGIO

1. E' vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI GIACENTI SU AREE DEMANIALI, PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 17 – Raccolta, spazzamento e trattamento.

- 1 I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune di Omegna entro le aree urbane che comprendono:
 - a) Le strade e le piazze classificate fra quelle comunali ai sensi del Dlgs. 285/92;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi del Dlgs. 285/92;
 - c) i tratti urbani di strada statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su ambo i lati);
 - d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i requisiti seguenti:
 - ◆ siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.)
 - ◆ siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - ◆ siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.);
 - e) Parchi, giardini, cimiteri ed aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
 - f) le sponde dei fiumi e dei laghi libere ed accessibili ai mezzi meccanici.
2. Il servizio di pulizia, raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti delle aree e spiagge in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari.
3. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate e non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e recupero avverranno a pagamento secondo le tariffe in vigore.

Art. 18 – Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede all'installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con frequenza programmata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici, assimilati ed ingombranti e rifiuti pericolosi.

Art. 19 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, sono tenuti puliti ad opera dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.
3. In caso di inadempienza, il Dirigente servizio tecnico, con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o fabbricati.

Art. 20 – Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, cioè coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione degli stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione.
2. Gli obblighi di cui sopra includono le operazioni di sfalcio dell'erba finalizzato alla riduzione di siti favorevoli all'insediamento ed alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc..

Art. 21 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali esercizi commerciali, esercizi pubblici, ecc. devono provvedere alla pulizia dell'area occupata durante ed al termine dell'uso.
2. I gestori di pubblici esercizi, gelaterie artigianali, pizzerie al taglio ecc, dalla cui attività possono derivare rifiuti (carta, contenitori per alimenti, bibite e gelati, residui alimentari, ecc) hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.

3. All'esterno degli esercizi pubblici e degli uffici pubblici e privati è fatto obbligo di predisporre idonei contenitori per lo spegnimento e la raccolta dei mozziconi di sigaretta.

Art. 22 – Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 23 – Espurgo dei pozzetti stradali

1. Il Comune provvede a mantenere sgomberi i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 24 – Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune, avvalendosi del Servizio di Polizia Municipale, che ai sensi della L. 689/81, art.13, accerta l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Comune eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 25 – Disposizioni diverse

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad adottare gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi contaminazione del suolo con deiezioni. In ogni caso, dovranno

provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asportazione degli escrementi solidi eventualmente versati. L'asportazione deve avvenire tramite l'utilizzo di idonei strumenti, di cui gli accompagnatori si dovranno essere preventivamente dotati. Lo smaltimento delle deiezioni solide, racchiuse in sacchetti di materiale plastico atti a garantire l'igiene per gli accompagnatori dell'animale e per il personale addetto alla raccolta dei rifiuti, avverrà tramite posizionamento delle stesse nei cestini stradali;

2. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o private d'uso pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

Art. 26 – Altri servizi di pulizia

1. Rientrano fra i compiti affidati al Comune i seguenti:

- ◆ diserbo periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione e/o spargimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante;
- ◆ rimozione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- ◆ pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- ◆ pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei corpi di polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico delle persone coinvolte nell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- ◆ lavaggio delle strade;
- ◆ pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici, portici soggetti permanentemente ad uso pubblico di vicoli, strade, piazze e scalinate.

Art.27 – Sgombero della neve

1. In caso di nevicate, al raggiungimento di 5 cm di spessore del manto nevoso, il Comune provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.

2. Il Comune provvede altresì allo spargimento di breccia e/o miscele criodiatriche ove il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.
3. In caso di nevicate con persistenza delle neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, dallo spalamento dalla cunetta per una larghezza di 20 cm e dall'imbocco di caditoie e tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi occupato. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi e chiuse al traffico veicolare in quanto di larghezza tale da non rendere possibile l'uso di mezzi comunali, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 metro e per l'intero fronte della proprietà come sopra.
4. Ai proprietari dei fabbricati è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità pubblica.

TTOLO IV

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 28 – Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti speciali prodotti all'interno dei cimiteri derivano da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie e sono rappresentati da resti lignei e resti di indumenti del feretro. Essi sono raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterati nello stesso cimitero.
2. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, sono raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero e destinati al recupero.
3. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali avviene con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
4. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Art. 29 - Cadaveri animali

1. I cadaveri di animali domestici di piccole dimensioni devono essere interrati direttamente a cura dei proprietari.
2. I cadaveri di dimensioni maggiori, quali cani, ovini, ecc., sono allontanate, previo nullaosta sanitario, dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate in terreni comunali, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.
3. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994.
4. l'Amministrazione comunale provvede alla rimozione ed allo smaltimento, in base alle indicazioni del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenute in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati

Art. 30 - Rifiuti inerti

1. I privati cittadini residenti nel Comune di Omegna possono conferire i propri rifiuti inerti, provenienti da "manutenzioni realizzate in proprio" in locali adibiti a civile abitazione, presso l'area attrezzata di Monte Zuoli. se il quantitativo è inferiore a 1.000 Kg/anno ovvero nel quantitativo max di circa 80 kg/volta (circa 3 secchi da muratore).

TITOLO V

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 31 - Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.
3. Con ordinanza del responsabile del servizio possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori dei rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

Art. 32 - Stazioni di trasferimento

1. Nel caso in cui, per esigenze di servizio connesse alla tipologia viaria del centro storico, siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
2. Le stazioni di trasferimento sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti, ed in ogni caso, posizionate lontano da edifici pubblici e privati.

TITOLO VI

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 33 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene, di polizia urbana, nonché la normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 34– Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

Art. 35 – Sanzioni

1. Violazione del divieto di abbandono

- ◆ Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255, come modificato dall'art. 35 del Dlgs 205/10, e 256 del Dlgs 152/06, chiunque viola i divieti di cui al precedente art. 15 (attività vietate), primo comma, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
- ◆ Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
- ◆ Il Dirigente del Servizio Tecnico Comunale, in virtù di quanto previsto nell'art. 192 del DLGS 152/06 e art. 107 del TU 267/2000, dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- ◆ Chiunque non ottempera all'ordinanza incorre nella pena dell'arresto fino ad un anno come previsto dall'art. 255, comma 3 del Dlgs. 152/06

2. Sanzioni specifiche

- a) La violazione delle altre fattispecie regolamentari, non diversamente sanzionate da normative di ordine superiore, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa:
 - da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 240, per le violazioni di cui all'art. 12 comma 2, art. 15 comma 4, art. 25 comma 1, art. 27 comma 3;
 - da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 480. per le violazioni alle norme contenute nei restanti articoli del presente regolamento.
 - b) Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune.